



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 08/06/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 01/04/2010 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 03/06/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € **4.785,10**, a titolo di *"tutte le spese dettagliate nel contratto di cui alle lettere a1), a2), a4)";* specifica che *"alla lettera "a2" non viene indicata specificatamente la voce di costo come spesa di intermediazione, anzi viene enunciata all'interno del dettaglio della spesa alla lettera "a1" (confusione di costi)".*
- gli interessi come per legge;
- le *"spese borsuali"* e le spese legali sostenute.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 118,00 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito;
- la disponibilità, già manifestata in sede di riscontro al reclamo, a retrocedere l'ulteriore importo di € 327,30, calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata (tenuto conto di 59 rate residue), a titolo di commissioni di cui al punto a1) del contratto; precisa che, in realtà, nulla sarebbe dovuto al ricorrente a tale titolo, in quanto una parte delle predette commissioni è stata



- versata alla cessionaria del credito relativo al contratto di prestito oggetto di ricorso, mentre solo la restante quota è stata trattenuta dalla scrivente;
- la non rimborsabilità delle provvigioni corrisposte al collocatore fuori sede, remunerative di attività legate alla “fase addirittura prodromica” alla stipula del contratto di finanziamento (allega contratto di mandato);
  - l’infondatezza della richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto, non avendo il ricorrente avanzato tale pretesa in sede di reclamo; in ogni caso, l’avvenuto rimborso dello stesso da parte della compagnia assicurativa, secondo il criterio indicato nelle condizioni di assicurazione, contenute nel Fascicolo Informativo, che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto mediante la sottoscrizione della proposta di assicurazione (richiama sul punto diversi precedenti dell’Arbitro).

L’intermediario svolge, infine, alcune riflessioni critiche nei confronti della sentenza dell’11/09/2019 della Corte di Giustizia UE (sentenza *Lexitor*), la quale ha ad oggetto una fonte normativa (la direttiva n. 2008/48) priva di efficacia diretta nell’ordinamento nazionale. Evidenzia, in proposito, che la normativa italiana – a differenza di quella polacca, che ha dato origine alla sentenza – assicura un “giusto equilibrio tra ente finanziatore e consumatore”; in particolare, definisce “granitico” l’orientamento dell’ABF e dei giudici nazionali, oltre che della stessa Banca d’Italia, secondo cui la formulazione dell’art. 125 *sexies* limita chiaramente le voci di costo rimborsabili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento agli oneri “dovuti per la restante durata del contratto”, cioè agli oneri continuativi e, dunque, *recurring*.

L’intermediario ritiene, pertanto, che l’art. 125 *sexies* debba continuare ad essere applicato - indipendentemente dalla sentenza *Lexitor* - “in sintonia con la prassi consolidata nel tempo”, nei confronti della quale gli intermediari hanno riposto legittimo affidamento, finché non intervenga una revisione legislativa in materia. Cita, a supporto, la sentenza n. 10489/19 del Tribunale di Napoli e la sentenza n. 2573/19 del Tribunale di Monza.

Tanto premesso, l’intermediario ribadisce la propria disponibilità a rimborsare l’importo di € 327,30 a titolo di commissioni (oltre alla somma di € 20,00) e chiede all’Arbitro di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

## DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Ciò in quanto “le sentenze



- interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";*
- *"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*
  - *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nel caso di specie, il Collegio rileva, preliminarmente, l'inammissibilità della richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, in quanto non presente nel reclamo.

Nel merito, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni intermediario mutuante, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Hanno, per contro, natura *up front* le provvigioni dovute all'intermediario del credito, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	61
rate residue	59

TAN ▶	4,80%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	49,17%
- in proporzione alla quota	26,32%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. Interm. Mutuante (recurring)	€ 1.692,82	€ 832,30 <input checked="" type="radio"/>	€ 445,49 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 118,00	€ 714,30
<input type="radio"/>	provvigione (up front)	€ 3.264,00	€ 1.604,80 <input type="radio"/>	€ 858,98 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 858,98
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.573,28
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.573,28, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS